



## COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

- Provincia di Brindisi -

### REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  
PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 19.11.2018**

|   |        |
|---|--------|
| ART. 1 - Oggetto del regolamento, principi generali ed estratto normativo ..... | pag. 2 |
| ART. 2 - Definizioni.....   | pag. 4 |
| ART. 3 - Costituzione e gestione del Fondo.....                                 | pag. 4 |
| ART. 4 - Gruppo di Lavoro.....  | pag. 5 |
| ART. 5 - Atto di incarico.....  | pag. 5 |
| ART. 6 - Informazione e pubblicità .....  | pag. 5 |
| ART. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici .....                                 | pag. 5 |
| ART. 8 - Calcolo del Fondo (Incentivo preventivo).....                          | pag. 6 |
| ART. 9 - Fondo per funzioni tecniche (FF) .....                                 | pag. 6 |
| ART. 10 - Fondo per l'innovazione (FI) .....                                    | pag. 6 |
| ART. 11 - Ripartizione del FF tra i dipendenti (Incentivo a consuntivo) .....   | pag. 7 |
| ART. 12 - Liquidazione del Fondo .....  | pag. 8 |
| ART. 13 - Entrata in vigore .....   | pag. 8 |
| ART. 14 - Disposizioni finali.....  | pag. 8 |

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento, principi generali ed estratto normativo**

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli **incentivi per funzioni tecniche** di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche e per l'appalto di servizi e forniture all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione Comunale relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Si riporta di seguito il testo completo dell'**art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)** del **D.Lgs. n. 50/2016**:

*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per :

- A) **"PROGETTO"**: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), il progetto definitivo ed il progetto esecutivo nel caso di lavori, oppure il progetto di livello unico nel caso di servizi e forniture, che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico o della prestazione comunque definita.
- B) **"RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO"** (RUP) di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP, ove sia persona diversa, propone al Responsabile del servizio l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) **"PROGETTISTA"**: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) **"COLLABORATORI INTERNI"**: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) **"COLLAUDATORE"**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
- F) **"GRUPPO DI LAVORO"**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di soggetto che verifica e valida il progetto, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- G) **"LAVORO"**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 50/2016, in qualsiasi modo realizzate (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) **"FONDO"**: fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

- I) “*FONDO PER FUNZIONI TECNICHE*” (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
- J) “*FONDO PER L’INNOVAZIONE*” (FI): parte del Fondo destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (20% del Fondo).

### **Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo**

In ogni singolo quadro economico approvato, è costituito un fondo pari al 2% dell’importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Il Fondo è inserito all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva.

### **Art. 4 - Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di Lavoro formato da personale interno<sup>1</sup>, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente con specifico atto di affidamento di incarico di cui all’art. 5.

All’interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di soggetto che verifica e valida il progetto, di ufficio direzione lavori, di collaudatore (nel caso di lavori pubblici), di direttore dell’esecuzione, di verifica di conformità (nel caso di forniture e servizi) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell’Amministrazione o di altri Enti Pubblici.

### **Art. 5 - Atto di incarico**

Nell’atto di incarico, a firma del Responsabile del Servizio, viene:

- a) individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) individuato l’elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere;
- c) prevista l’aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l’individuazione successiva del relativo compenso incentivante.

---

<sup>1</sup> anche da dipendenti di altri Enti pubblici, come disciplinato all’art. 7

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, sulla base delle attività realmente eseguite, del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo art. 11.

#### **Art. 6 - Informazione e pubblicità**

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. La parte non liquidata andrà all'anno successivo.

#### **Art. 8 - Calcolo del Fondo (Incentivo preventivo)**

L'importo del fondo è pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie o per le quali non sia necessaria la redazione di alcun progetto o la nomina della figura del direttore dei lavori.

Sono ammessi altresì i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 20.000 euro, solo se provvisti di progetto di livello unico regolarmente approvato dalla Stazione Appaltante.

Come chiarito con deliberazione n. 184 del 25.07.2016 della Corte dei Conti sezione Lombardia, in nessun caso si procederà alla liquidazione del Fondo nel caso di attività tecniche espletate per l'esecuzione di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di cui all'art. 16 e seg. del DPR n. 380/2001.

Sarà nella responsabilità di ogni singolo dipendente comunicare all'Amministrazione il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. La parte non liquidata andrà all'anno successivo.

### Art. 9 - Fondo per funzioni tecniche (FF)

L'80% del Fondo di ogni singola opera costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

### Art. 10 - Fondo per l'innovazione (FI)

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, non è possibile utilizzare tali risorse con le finalità di cui al precedente periodo in quanto espressamente vietato dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto sopra, si procederà a liquidare la relativa quota soltanto a seguito dei chiarimenti normativi che verranno effettuati in merito (ANAC, Corte dei Conti, Circolari Ministeriali, ecc.).

### Art. 11 - Ripartizione del FF tra le varie attività (incentivo a consuntivo)

La ripartizione del FF tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

|   | PRESTAZIONI  | %   |     |
|---|--|-----|-----|
| 1 | Responsabilità di Procedimento ed attività connesse di programmazione, ecc.  | 30% |     |
| 2 | Redazione del Bando di Gara e Controllo procedura di gara.   | 10% |     |
| 3 | Verifica preventiva dei progetti (verifica e validazione dei vari livelli di progettazione)                        | 10% |     |
| 4 | <u>Per i Lavori</u> :<br>Direzione dei lavori<br>Coordinamento Sicurezza in Esecuzione                             | 15% | 10% |
|   | <u>Per i Servizi e le Forniture</u> :<br>Direzione dell'esecuzione del contratto (incluso verifica rispetto Duvri) | 25% |     |
| 5 | Collaudo statico (ove necessario)  | 5%  | 0%  |
| 6 | collaudo tecnico amministrativo o altro atto equivalente (C.R.E., verifica di conformità, ecc.)                    | 10% |     |

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| 7 | collaboratori interni (attività diverse da quelle di cui ai precedenti punti) in presenza di collaudo statico | 10%  | 15%  |
|   | TOTALE:   | 100% | 100% |

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, e di esecuzione dei contratti pubblici.

Al RUP spetta la percentuale relativa alla predisposizione e controllo delle procedure di bando se effettivamente effettuata.

Non essendo chiara l'applicazione della norma nel caso una o più attività non vengano svolte (cfr art. 113, comma 3, penultimo comma, del D. Lgs. n. 50/2016), si procederà a liquidare la relativa quota soltanto a seguito dei chiarimenti normativi che verranno effettuati in merito (ANAC, Corte dei Conti, Circolari Ministeriali, ecc.).

La ripartizione del FF è operata dal Responsabile di Servizio, tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. Per il personale non impegnato direttamente nelle attività tecniche (verifica, direzione lavori, collaudo, ecc.), verranno considerate le prestazioni realmente effettuate nell'ambito dell'intervento di che trattasi, al di fuori del normale orario di lavoro,.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 non originate da errori od omissioni progettuali commessi dal personale dell'UTC.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, proroghe e contenziosi, il FF viene ridotto secondo le seguenti aliquote:

- per scostamenti fino al 25% dei termini contrattuali : nessuna riduzione
- per scostamenti compresi tra il 25% ed il 75% dei termini contrattuali: riduzione del 5%
- per scostamenti compresi tra il 75% ed il 100% dei termini contrattuali: riduzione del 10%
- per scostamenti superiori al 100% dei termini contrattuali: riduzione del 20%

A seguito dell'ultimazione dell'intervento, si procederà al **calcolo a consuntivo del Fondo** come segue.

- 1) Calcolo dell'importo max del Fondo (F) sulla base dell'importo dei lavori di progetto o (se ricorre l'ipotesi) dell'ultima perizia di variante approvata.
- 2) Suddivisione dell'importo così ottenuto in FF pari al 80% di F e FI pari al 20% di F (opzione non applicabile in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata – art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016).
- 3) Applicazione delle eventuali decurtazioni, in caso di incremento dei costi o di scostamento dei tempi di realizzazione rispetto a quanto previsto nel contratto d'appalto.
- 4) Ripartizione del FF sulla base delle attività realmente svolte e delle aliquote di cui alla tabella del presente articolo.

## **Art. 12 – Liquidazione del Fondo**

Nel caso di lavori la liquidazione del FF viene effettuata in due tranches, una a seguito dell'affidamento degli stessi ed una a seguito della presa d'atto / approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, come segue:

Acconto: 50% dell'attività del RUP + validatore + 50% altre attività

Saldo: 50% dell'attività del RUP + direzione lavori e collaudi + 50% altre attività

Nel caso di servizi e forniture la liquidazione del FF viene effettuata in due tranches, una a seguito dell'affidamento degli stessi ed una a seguito dell'approvazione del certificato di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità, con le stesse regole di cui al precedente periodo.

Il saldo delle prestazioni comprenderà le decurtazioni relative ad aumenti della spesa e/o dei tempi di realizzazione di cui al precedente articolo.

A discrezione del Responsabile del Servizio e in presenza di Prestazioni di servizi di lunga durata la liquidazione potrà essere effettuata in più soluzioni durante l'intervento.

## **Art. 13 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica per tutti gli interventi o parte di essi soggetti al D. Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 14 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.